NORME RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 4

Competenza del consiglio di amministrazione, del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni

Sono elevati di due volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1967, n. 309. Sono elevati di sei volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1967, n. 309. I provvedimenti che eccedono i limiti di competenza quali risultano dal precedente primo comma, ma non superano quelli risultanti dal precedente secondo comma, sono adottati - rispettivamente dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, su conforme parere del competente comitato consultivo di cui ai successivi commi. Il comitato consultivo del direttore generale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' presieduto dallo stesso direttore generale ed e' composto: da due direttori compartimentali; dal direttore centrale per i servizi di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; da tre direttori di servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui almeno due tecnici; da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui uno degli uffici locali e agenzie, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione. Il comitato consultivo dell'ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni e' presieduto dallo stesso ispettore generale superiore ed e' composto: dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; da quattro direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, di cui due amministrativi; dal direttore centrale per i servizi di ragioneria interessato alla materia in trattazione; da tre rappresentanti del personale di cui due del personale telefonico, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione. Le funzioni di segretario in ciascun comitato sono svolte da un impiegato della carriera direttiva. Per la validita' delle riunioni del comitato consultivo debbono essere presenti, oltre il presidente, il direttore centrale per i servizi di ragioneria o, in caso di assenza, un suo sostituto, ed almeno cinque membri. Il

comitato consultivo decide a maggioranza assolata dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il comitato consultivo e' nominato con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni, e deve essere convocato almeno una volta al mese.

Versione in vigore dal 23 aprile 1968, non più in vigore dal 2 aprile 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 12 marzo 1968, n. 325
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-alla-organizzazione-dell-amministrazione-delle-poste-e/art-4-competenza-del-consiglio-di-amministrazione-del-direttore-generale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it